



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato ex art. 196 d.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 – rif. ministeriale del 21.02.2023 (m_dg.DAG.21.03.23.0063988.U) -
ulteriori indicazioni operative

visto **Part. 196** (Determinazione delle modalità di pagamento) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il quale prevede che: *“1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”* (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);

vista la circolare ministeriale in oggetto indicata (m_dg.DAG.21.03.23.0063988.U);

considerato che nella stessa in ordine al processo civile è previsto che *“...come già affermato da questa Direzione generale nella nota citata in apertura, la disposizione dell'art. 196 d.P.R. n.115/2002, laddove impone l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sia esclusivamente applicabile al processo civile...”* mentre per il settore penale è previsto che *“...il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.”*

rilevato, inoltre, che la circolare *de qua*, in ordine all'ambito di applicazione ha previsto che *“... la disposizione in parola, in quanto relativa all'assolvimento di un onere tributario, in virtù del principio tempus regit actum, è da ritenersi immediatamente applicabile nell'attuale formulazione, a prescindere dalla data d'introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie.”*

Considerato, infine, che la predetta circolare nulla ha previsto in ordine al pagamento dell'imposta di bollo per la quale, nei casi in cui è dovuta, non potrà avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Tanto premesso, ad integrazione della nota del 03.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 03/03/2023.0000090.I), e del 17.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U)

DISPONE

in ossequio a quanto disposto dalla circolare ministeriale in oggetto indicata,

per il settore civile il pagamento del "*diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio*" dovrà avvenire tramite l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

per il settore penale "*...il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.*"

In ordine all'ambito temporale di applicazione della modalità di pagamento "*...tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*" (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), è prevista l'immediata applicabilità "*... in quanto relativa all'assolvimento di un onere tributario, in virtù del principio tempus regit actum, è da ritenersi immediatamente applicabile nell'attuale formulazione, a prescindere dalla data d'introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie.*"

In ordine al pagamento dell'imposta di bollo, si ribadisce (cfr. M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U) che la stessa, nei casi in cui è dovuta, non potrà avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149),

In ordine alle modalità di bruciatura\annullamento delle ricevute telematiche (RT) inerenti il pagamento del diritto di copia, diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio

nel processo civile, (corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.) restano ferme le indicazioni già fornite con la nota del 17.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U)

Si comunichi, tramite protocollo informatico (script@), a cura della segreteria del personale a tutti i funzionari in servizio presso il Tribunale, all'ufficio front office del settore penale, nonché al COA di Napoli Nord.

Si pubblichi, altresì, sul sito del Tribunale nella sezione News

IL Dirigente Amministrativo

Dr. Fabio Iappelli

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 e successive modifiche)



IAPPELLI FABIO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
22.03.2023 10:20:47
GMT+00:00



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato ex art. 196 d.P.R. n.115 del 30 maggio 2002 – rif. ministeriale del 21.02.2023 (m_dg.DAG.21.03.23.0063988.U) - ulteriori indicazioni operative

visto l'**art. 196** (Determinazione delle modalità di pagamento) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) il quale prevede che: *“1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”* (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);

vista la circolare ministeriale in oggetto indicata (m_dg.DAG.21.03.23.0063988.U);

considerato che nella stessa in ordine al processo civile è previsto che *“...come già affermato da questa Direzione generale nella nota citata in apertura, la disposizione dell'art. 196 d.P.R. n.115/2002, laddove impone l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), sia esclusivamente applicabile al processo civile...”* mentre per il settore penale è previsto che *“...il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento.”*

rilevato, inoltre, che la circolare *de qua*, in ordine all'ambito di applicazione ha previsto che *“... la disposizione in parola, in quanto relativa all'assolvimento di un onere tributario, in virtù del principio tempus regit actum, è da ritenersi immediatamente applicabile nell'attuale formulazione, a prescindere dalla data d'introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie.”*



Considerato, infine, che la predetta circolare nulla ha previsto in ordine al pagamento dell'imposta di bollo per la quale, nei casi in cui è dovuta, non potrà avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Tanto premesso, ad integrazione della nota del 03.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 03/03/2023.0000090.I), e del 17.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U)

DISPONE

in ossequio a quanto disposto dalla circolare ministeriale in oggetto indicata,

per il settore civile il pagamento del *"diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio"* dovrà avvenire tramite l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

per il settore penale *"...il diritto di copia e di certificato potrà essere assolto anche mediante contrassegni (ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n.115/2002), ferma restando la possibilità, assicurata dallo stesso art. 5, comma 2, C.A.D., di procedere al versamento mediante PagoPA, in favore degli uffici giudiziari abilitati ad accettare e ad annullare la ricevuta telematica di pagamento."*

In ordine all'ambito temporale di applicazione della modalità di pagamento *"...tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), è prevista l'immediata applicabilità "... in quanto relativa all'assolvimento di un onere tributario, in virtù del principio tempus regit actum, è da ritenersi immediatamente applicabile nell'attuale formulazione, a prescindere dalla data d'introduzione del procedimento giurisdizionale cui afferiscono i diritti di copia o certificato di cui è richiesto il pagamento da parte delle cancellerie."*

In ordine al pagamento dell'imposta di bollo, si ribadisce (cfr. M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U) che la stessa, nei casi in cui è dovuta, non potrà avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." (testo aggiornato con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149),

In ordine alle modalità di bruciatura\annullamento delle ricevute telematiche (RT) inerenti il pagamento del diritto di copia, diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio

nel processo civile, (corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.) restano ferme le indicazioni già fornite con la nota del 17.03.2023 (M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 17/03/2023.0001444.U)

Si comunichi, tramite protocollo informatico (script@), a cura della segreteria del personale a tutti i funzionari in servizio presso il Tribunale, all'ufficio front office del settore penale, nonché al COA di Napoli Nord.

Si pubblichi, altresì, sul sito del Tribunale nella sezione News

IL Dirigente Amministrativo

Dr. Fabio Iappelli

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. 7 marzo 2005 e successive modifiche)